

ALLEGATO A



REGIONE PUGLIA
Programma Regionale Puglia 2014-2020 (fondo FESR)

Asse I

Competitività e Innovazione - Sostegno alla ricerca, sviluppo e innovazione in piccole e medie imprese

Azione 1.5

“Interventi per il rafforzamento del sistema innovativo regionale e sostegno alla collaborazione tra imprese e strutture di ricerca”

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

Reti

“Sostegno alla ricerca collaborativa”

Sommario

Premessa	3
Art. 1 – Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto	3
Art. 2 - Definizioni	6
Art. 3 – Dotazione finanziaria.....	9
Art. 4 – Normativa di riferimento	9
Art. 5 - Soggetti beneficiari	11
Art. 6 - Requisiti di ammissibilità.....	12
Art. 7 - Tipologia degli interventi ammissibili.....	14
Art. 8 – Valutazione della capacità economico-finanziaria	16
Art. 9 – Spese ammissibili	17
Art. 10 – Intensità d’aiuto	19
Art. 11 – Durata delle attività.....	21
Art. 12 - Modalità e termini di presentazione della domanda di candidatura.....	22
Art. 13 - Modalità Istruttoria di valutazione e selezione dei progetti.....	24
Art. 14 – Criteri di valutazione sostanziale.....	25
Art. 15 - Modalità di erogazione del contributo	28
Art. 16 - Modifiche e variazioni.....	29
Art. 17 - Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese	30
Art. 18 - Principali obblighi e impegni del beneficiario	32
Art. 19 - Monitoraggio e Controllo.....	33
Art. 20 - Divieto di doppio finanziamento e possibilità di cumulo di contributi	34
Art. 21 – Rinuncia, decadenza dal beneficio di concessione, revoca e rideterminazione delle agevolazioni erogate.....	34
Art. 22 - Informazione e Pubblicità	36
Art. 23 - Trattamento dei dati.....	36
Art. 24 - Norme anticorruzione.....	38
Art. 25 - Forme di Tutela giurisdizionale	38
Art. 26 - Responsabile del procedimento.....	38
Art. 27 – Rinvio.....	38
PER INFORMAZIONI:	38

ALLEGATI

Allegato 1 - Codici ATECO attività ammissibili

Allegato 2 - Clausola sociale

Allegato 3 – Modalità di rendicontazione delle spese e del progetto

Allegato 4 - Formulario per la procedura telematica di candidatura

Allegato 5 - Schede conoscitive

Allegato 6 - Dichiarazione Organismi di Ricerca

Allegato 7 - Istruzioni sulle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario ai sensi del Regolamento UE n. 1060/2021

Allegato 8 – Dichiarazione DNSH

Premessa

Il presente Avviso rende operative:

- le disposizioni previste dal **Programma Regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027** (di seguito *PR Puglia 2021-2027*) approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 8461 del 17/11/2022, della quale la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 1812 del 07/12/2022 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 20/01/2023;
- gli indirizzi della strategia di specializzazione “**Strategia regionale per la specializzazione intelligente**” - **Smart Puglia 2030** (di seguito *Smart Puglia 2030*), approvata dalla Giunta Regionale il 27 aprile 2022 con Deliberazione n. 569 pubblicata nel B.U.R.P. n. 65 del 13 giugno 2022.

I progetti candidati a finanziamento sono selezionati con procedura valutativa a sportello (articolo 5 comma 3 del D.Lgs n. 123/1998 e ss.mm.ii.).

La gestione del presente Avviso è di competenza della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, che procederà alla sua attuazione anche attraverso InnovaPuglia S.p.A, a cui in qualità di Organismo Intermedio sono delegate alcune funzioni di gestione e controllo ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Art. 1 – Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto

Il presente Avviso stabilisce criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle Imprese e agli Organismi di Ricerca che realizzino in collaborazione attività di ricerca e sviluppo al fine di consolidare e rafforzare l’innovazione e la competitività del sistema economico regionale, sviluppandone le specializzazioni produttive, e costituisce una procedura attivabile nell’ambito del PR Puglia 2021-2027 cofinanziato dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale).

I contributi per le iniziative di cui al presente Avviso sono, inoltre, concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria - *GBER*) e, precisamente, dall’articolo 25 “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo”, paragrafo 2, lettere b) Ricerca industriale e c) Sviluppo sperimentale.

La strategia del PR Puglia 2021-2027 tiene conto dell’evoluzione del contesto economico e sociale degli ultimi anni, e dei mutamenti congiunturali e di medio/lungo termine causati dalla crisi pandemica, e punta a favorire la crescita complessiva del territorio secondo un modello sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale in grado di sostenere:

- l’ampliamento ed il rafforzamento della base produttiva;
- l’innovazione tecnologica, ambientale e sociale;
- una maggiore attrattività ed apertura internazionale;
- la riduzione dell’impatto antropico sull’ambiente;
- l’incremento delle conoscenze dei cittadini (minori e adulti) e dei lavoratori (con particolare riferimento a giovani, donne e soggetti fragili, tra cui persone con disabilità e migranti) ed un generalizzato miglioramento dei servizi pubblici (nei settori delle risorse idriche e dei rifiuti, dei trasporti, dell’istruzione e dell’assistenza socio-sanitaria).

Il presente Avviso dà attuazione all’**Obiettivo di Policy OP1** per “*Un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)*” tramite l’obiettivo specifico RSO1.1. “*Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate*”, come di seguito:

Priorità	1 Competitività e Innovazione
Obiettivo strategico	RSO1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate (FESR)
Azione	1.5 Interventi per il rafforzamento del sistema innovativo regionale e sostegno alla collaborazione tra imprese e strutture di ricerca

Il presente intervento, in una prospettiva di crescita economica di lungo periodo, è finalizzato a:

- consolidare il rapporto di cooperazione con il settore della ricerca pubblica (Università e centri di ricerca pubblica) attraverso la creazione di reti stabili fra imprese e strutture di ricerca;
- promuovere la creazione di partnership tecnologiche capaci di connettere la domanda di innovazione del tessuto produttivo locale con le eccellenze scientifiche pubbliche e private nel campo della ricerca;
- promuovere il trasferimento tecnologico orizzontale, di filiera e territoriale, consolidando i collegamenti tra università, istituti di istruzione superiore, imprese, centri di ricerca ed enti regionali con competenze in materia di innovazione e nuove tecnologie e pervenendo a risultati progettuali caratterizzati da elevato Technology Readiness Level (TRL);
- aumentare i livelli di reddito e occupazione coniugando il sostegno all’ampliamento della competitività della base produttiva attraverso il consolidamento delle filiere esistenti e la creazione di nuove specializzazioni, con la promozione di nuovi posti di lavoro di qualità;
- sostenere la crescita dell’occupazione femminile, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda di genere regionale;
- garantire il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH), in quanto le attività proposte nelle candidature per la loro natura correlata alle Deep Tech (intendendo per tali le attività fondate su scoperte scientifiche tangibili o innovazioni ingegneristiche che cercano di risolvere i grandi problemi che riguardano l’umanità) non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo.

In particolare, l'intervento intende contribuire a incrementare la propensione agli investimenti in “Ricerca Sviluppo e Innovazione” (RS&I) da parte delle imprese e di partenariati laboratoriali pubblico-privati ad alto impatto tecnologico (*Deep Tech* con particolare riferimento a tecniche computazionali basate su algoritmi di “*Explainable Artificial Intelligence - XAI*”), sulla base delle indicazioni del *Programma Strategico per l’Intelligenza Artificiale (IA) 2022-2024*, che spinge a rafforzare la struttura dell’ecosistema di ricerca italiano nell’IA, favorendo collaborazioni tra il mondo accademico e della ricerca, l’industria, gli enti pubblici e la società, e politiche volte ad ampliare l’applicazione dell’IA nelle industrie e nella PA.

Coerentemente, si intende garantire che le azioni realizzate direttamente o indirettamente in questo campo nell’ambito del presente intervento siano realizzate nel rispetto delle indicazioni contenute nel *Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale della Commissione Europea*, con particolare riferimento all’utilizzo di Intelligenza Artificiale che non produca nuove disuguaglianze, specialmente quelle che potrebbero avere effetti negativi su “lavoratori, donne, persone con disabilità, minoranze etniche, bambini, consumatori o altri a rischio di esclusione”, seguendo pertanto i 4 “imperativi” etici definiti nel libro bianco quali il rispetto dell’autonomia umana, la prevenzione del danno, l’equità, la “esplicitabilità” (cioè, le informazioni utilizzate ed il processo seguito dai sistemi di Intelligenza Artificiale per raggiungere particolari risultati o decisioni deve essere il più trasparente e tracciabile possibile per le persone direttamente e indirettamente interessate).

L’individuazione della strategia del PR Puglia 2021-2027 è coerente con il cambio di paradigma proposto dall’**Agenda 2030** delle Nazioni Unite, e con il nuovo corso delle politiche dell’Unione Europea e degli indirizzi della Commissione Europea volti a creare “un’Europa resiliente, sostenibile e giusta”.

Nell’ambito dell’Obiettivo di Policy **OP1**, il PR Puglia 2021-2027 è orientato ad elevare la presenza imprenditoriale attraverso il sostegno alle attività di R&S e di innovazione tecnologica e/o di prodotto-servizio. Tale sostegno è operato al fine di favorire la crescita delle filiere e delle reti di cooperazione ed è volto a:

- aggregare competenze, sia tra imprese, sia tra imprese e organismi di ricerca, rafforzando il sistema innovativo regionale, sostenendo la collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e qualificando queste ultime in coerenza con la Comunicazione “Un nuovo SER (**Spazio Europeo per la Ricerca**) per la ricerca e l’innovazione” (COM/2020/628);
- sostenere innovazioni che contribuiscano a produrre impatti positivi sulla transizione ecologica, digitale e sull’economia circolare;
- sostenere la cultura della RS&I quale fattore prioritario di competitività del sistema produttivo regionale;
- promuovere nuovi mercati per l’innovazione, attraverso i modelli dell’*open innovation* e della **Quintupla Elica**;
- sostenere la creazione ed il consolidamento di start up innovative, promosse da donne, giovani, persone con disabilità e migranti, in sinergia con l’**OP4** “Un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali”.

In linea con la Strategia regionale per la Specializzazione intelligente “SmartPuglia 2030”, il presente Avviso, declinando nello specifico gli obiettivi del PR Puglia 2021-2027, è pertanto orientato ad affrontare le **sfide prioritarie** così definite:

- la sfida della **salute e della qualità della vita**, contrastando il degrado ambientale, promuovendo stili di vita salutari e approcci preventivi alla diffusione delle malattie infettive e di quelle non trasmissibili, come il cancro, le malattie respiratorie croniche, le malattie cardiovascolari e il diabete, attrezzandosi per rispondere con tempestività ed efficacia a nuove epidemie, catastrofi naturali e altre emergenze sanitarie, facendosi carico delle fasce di popolazione più fragili e delle problematiche di dipendenza e disagio mentale, soprattutto tra i giovani.
- la sfida sociale dell'**invecchiamento** e della **disabilità** in generale, anche attraverso il superamento di barriere nel campo dello “active and healthy ageing”, identificando soluzioni trasversali, mettendo in comunicazione settori, competenze e strumenti diversi e favorendo lo scambio di buone pratiche attraverso un ampio sforzo collaborativo orientato ai risultati;
- la sfida **ambientale** in senso lato, puntando allo sviluppo di competenze e alla identificazione di soluzioni tecnologiche innovative che supportino lo sviluppo del tessuto produttivo tutelando contemporaneamente l'ambiente, nel quadro dell'obiettivo europeo di riduzione al 2030 di almeno il 40% delle emissioni di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- la sfida della **transizione energetica**, che si concretizza negli obiettivi europei 2021-2030 di incremento della quota di energie rinnovabili almeno del 30% e di miglioramento dell'efficienza energetica di almeno il 32,5%, oltre al già citato obiettivo di riduzione delle emissioni, rispetto al quale il nostro Paese si è impegnato a una graduale cessazione della produzione elettrica basata sul carbone entro il 2025;
- la sfida della **circolarità**, che implica un ripensamento del modello lineare di produzione e consumo di beni, spesso indifferente ai costi delle esternalità negative che è in grado di generare, e l'adozione di modelli che rendano circolare il ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, riducendo al minimo il consumo di materie prime e risorse e la produzione di rifiuti; una sfida che riguarda tutti i settori dell'economia regionale e che richiede lo sviluppo di nuove competenze e capacità di governance e che può al tempo stesso generare nuove opportunità di lavoro nei campi della condivisione (*sharing economy*), del prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e dei prodotti.

Dal punto di vista attuativo delle politiche delineate nella Smart Puglia 2030, in particolare, il presente Avviso riferisce alle seguenti **priorità**:

- Promuovere i processi di innovazione nelle PMI attraverso lo sviluppo di progettualità condivise con il sistema della ricerca e le grandi imprese;
- Promuovere attività di *open innovation* e *cross fertilization* fra filiere (salute, ambiente, agroalimentare, servizi avanzati, meccanica avanzata, elettronica e automazione...);
- Favorire meccanismi di ricerca e sviluppo centrati sui bisogni degli utenti e sulla domanda pubblica di servizi (cittadini, PA, ecc.).

Il presente Avviso ha pertanto la finalità di finanziare progetti di Ricerca Industriale (RI) e Sviluppo Sperimentale (SS) per il sostegno all'implementazione di filiere tecnologiche ad elevato valore di conoscenza, a partire dalla nuova articolazione per filiere dell'innovazione della Smart Puglia 2030:

- **Manifattura sostenibile**
 - o Meccanica avanzata, elettronica e automazione
 - o Automotive
 - o Aerospazio
 - o Agroalimentare
 - o Sistema casa
 - o Sistema moda
- **Salute dell'uomo e dell'ambiente**
 - o Industria della salute e del benessere
 - o Sistemi energetici e ambientali
- **Comunità digitali, creative e inclusive**
 - o Industrie culturali, creative e del turismo
 - o Servizi avanzati

Le candidature progettuali, in riferimento verticale alle sfide poste dalle politiche regionali dell'innovazione, sono quindi tese a proporre soluzioni che offrano innovative prospettive di sviluppo sostenibile sui mercati

negli ambiti prioritari della Smart Puglia 2030 e che configurino preferibilmente nuove specializzazioni Deep Tech.

I progetti dovranno poi obbligatoriamente indicare elementi di coerenza con almeno uno dei tre grandi temi unificanti descritti nella Smart Puglia 2030:

1. La **transizione** verso un sistema produttivo e dei servizi in grado di associare l’efficienza e la competitività alla sostenibilità ambientale e alla circolarità.
2. La **sostenibilità e la resilienza** delle città e dei territori, coniugate da un lato con la crescita della qualità della vita e della coesione e inclusione sociale e dall’altro con la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della biodiversità.
3. **La salute e il benessere** della società regionale, coniugando promozione di stili di vita salutari e di un invecchiamento attivo, approcci alla cura centrati sulla persona, e un sistema sanitario moderno e resiliente.

L’Avviso contribuisce al perseguimento di indicatori di output ed indicatori di risultato, secondo quanto riportato nel PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027, e precisamente:

Indicatori di output	
RCO07	Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi
RCO10	Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca
Indicatori di risultato diretto	
RCR02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)

L’Avviso è coerente con gli indicatori ed i criteri riportati nella “*Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni del PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021/2027*” (CCI 2021IT16FFPR002) come approvati dal Comitato di Sorveglianza il 9 marzo 2023.

Il presente Avviso assume nella debita considerazione il rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di Fondi, con riferimento ai criteri e subcriteri di premialità individuati all’articolo 10.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Avviso, si definisce:

- a) **Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza (in sigla OdR)**: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
- b) **Ricerca industriale (in sigla RI)**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologica, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l’intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota,

se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

- c) **Sviluppo sperimentale (in sigla SS):** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibernsicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;
- d) **Deep Tech:** tecnologie d'avanguardia, fondate su una scoperta scientifica o un'innovazione ingegneristica significativa; le startup “deep tech” si fondano su scoperte scientifiche tangibili o innovazioni ingegneristiche che cercano di risolvere i grandi problemi che riguardano l'umanità.
- e) **Explainable Artificial Intelligence (in sigla XAI):** l'Intelligenza Artificiale (IA) *spiegabile*, spesso nota come “Interpretable AI” o “Explainable Machine Learning”, si riferisce a un sistema di intelligenza artificiale su cui è possibile per gli esseri umani mantenere il controllo intellettuale o ai metodi per raggiungere questo obiettivo.
- f) **Technology Readiness Level (in sigla TRL):** Il termine “Technology Readiness Level”, che si può tradurre con Livello di Maturità Tecnologica, indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia. È basata su una scala di valori da 1 a 9, dove 1 è il più basso (definizione dei principi base) e 9 il più alto (sistema già utilizzato in ambiente operativo).
- g) **Do No Significant Harm (in sigla DNSH):** principio del “non arrecare danno significativo”, secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
- h) **Collaborazione effettiva:** la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.
- i) **Ricercatore:** personale con titolo di dottore di ricerca o con documentata esperienza di ricerca post-laurea specialistica almeno triennale.
- j) **Microimpresa, piccola impresa, media impresa, grande impresa:** le imprese beneficiarie sono classificate secondo i criteri del Regolamento UE n. 651/2014, in Allegato I, e del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:
- **Microimpresa:** impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato non superiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.
 - **Piccola impresa:** impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato non superiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

- **Media impresa:** impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato non superiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.
- k) **Distretti Tecnologici:** aggregazioni con personalità giuridica di imprese, università ed istituzioni di ricerca guidate da uno specifico organo di governo focalizzate su un numero definito e delimitato di aree scientifico tecnologiche strategiche, idonee a sviluppare e consolidare la competitività dei territori di riferimento e raccordate con insediamenti di eccellenza esistenti in altre aree territoriali del paese, formalmente riconosciuti da Regione Puglia e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito dell'Avviso per lo sviluppo/potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e Laboratori Pubblico-Privati (Titolo II) e la creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico-Private (Titolo III) - Decreto Direttoriale n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010.
- l) **Impresa in difficoltà** un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze ai sensi dell'art. 2 paragrafo 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014:
- a) *"nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;*
 - b) *nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;*
 - c) *qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;*
 - d) *qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;*
 - e) *nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:*
 - I. *il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e*
 - II. *il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".*
- m) **Start up innovativa:** impresa definita ai sensi dell'articolo 25 comma 2 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritta alla relativa sezione speciale del registro delle imprese (istituito ai sensi del comma 8 dell'art. 25 D.L. n. 179/2012).
- n) **Spin off:** impresa definita ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, genericamente rappresentabile quale nuova iniziativa imprenditoriale avviata direttamente dall'Università o da un Ente di ricerca pubblica, ovvero dal corpo docente o dai ricercatori, al fine di perseguire le opportunità imprenditoriali dischiuse dall'applicazione delle conoscenze e delle tecnologie sviluppate nell'ambito dell'attività di ricerca.
- o) **Impresa innovativa:** una PMI con le caratteristiche definite nell'articolo 4 del Decreto Legge 24 gennaio 2015 n.3 (Investment Compact), convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33.
- p) **Rating di legalità:** si intende il Rating di legalità delle imprese richiamato all'articolo 5ter D.L. 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 3 – Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari ad euro 25.000.000,00 a valere sul PR Puglia 2021-2027 – Fondo FESR - Asse I “Competitività e Innovazione” - Azione 1.5 “Interventi per il rafforzamento del sistema innovativo regionale e sostegno alla collaborazione tra imprese e strutture di ricerca” – SubAzione 1.5.1 “Supporto alle attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”.

Le risorse finanziarie potranno essere integrate, tramite specifico provvedimento, con dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell’aiuto di cui al presente Avviso.

Art. 4 – Normativa di riferimento

Il presente Avviso è adottato in coerenza con le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

Fonti Europee

- Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR – General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) n.2019/2088;
- Regolamento (UE) n. 2021/1056 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (JTF);
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole, medie imprese;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Accordo di Partenariato per la Programmazione della politica di coesione 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 del 15 luglio 2022;
- Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 8461 del 17/11/2022 che approva il "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" (CCI 2021IT16FFPR002 2021_2027);
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea CDFUE (2000/C 364/01);
- Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale della Commissione Europea (COM (2020) 65 final);
- Regolamento UE n. 651/2014 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (GBER - Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) e ss.mm.ii;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (2016/C262/01);
- Comunicazione della Commissione “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (C(2022) 7388 final);
- Comunicazione della Commissione “Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)” — Versione riveduta (2021/C 200/01);
- Regolamento (UE) n. 2024/795 del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE)

2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241.

Fonti Nazionali

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.123 recante “Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell’art. 4, co. 4 lettera C della L. 15/03/1997 n. 59”;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”;
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Fonti Regionali

- Legge Regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- Regolamento regionale del 29 settembre 2009, n. 20 “Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- Regolamento regionale del 4 giugno 2015, n.13 recante “Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 15 maggio 2018, n. 794 concernente il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina del Responsabile della Protezione dei dati”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2018, n. 909 avente ad oggetto “RGPD 2016/679. Conferma nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi dell’art. 28 del RGPD e istituzione del Registro delle attività di trattamento, in attuazione dell’art. 30 del RGPD”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 9 dicembre 2019, n. 2297 recante “Nomina del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) della Regione Puglia”;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021, n. 22 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 15 settembre 2021, n.1466 “Approvazione del documento strategico “AGENDA DI GENERE. Strategia Regionale per la Parità di Genere in Puglia”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 20 aprile 2022, n. 556 con cui la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 (PR), comprensiva di Rapporto Ambientale ed ha, tra l’altro, individuato l’Autorità di Gestione (AdG) del Programma nel Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 27 aprile 2022, n.569 recante Strategia regionale per la specializzazione intelligente - approvazione del documento “SmartPuglia 2030 – Strategia di Specializzazione intelligente (S3)”;

- Deliberazione della Giunta Regionale del 7 dicembre 2022, n. 1812 che prende atto della Decisione di approvazione del PR Puglia FESR-FSE 2021-2027 da parte della Commissione Europea;
- Deliberazione della Giunta Regionale 3 maggio 2023, n. 603 “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n°1060/2021”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 3 maggio 2023, n. 609 “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma: approvazione delle Responsabilità di attuazione”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2023, n. 1989 “#mareAsinistra. Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia. Approvazione del documento strategico - #mareAsinistra 2.0 a valle degli esiti della consultazione pubblica”;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria del 26 luglio 2023, n.145 “PR Puglia 2021-2027 - Adesione alla metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari ai sensi dell’art. 53(3) lettera c) per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale Regolamento (UE) 2021/1060. Adozione della metodologia ed alle tabelle del Decreto Interministeriale (MISE - MIUR) n. 116 del 24/01/2018”;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria del 30 gennaio 2024, n.26 “PR Puglia 2021-2027 - Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari ai sensi dell’art. 53(3) lettera c) Regolamento (UE) 2021/1060 per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Adozione della nota metodologica di aggiornamento e delle tabelle del Decreto Interministeriale (MIMIT - MUR) n. 51 del 04/01/2024”.

Art. 5 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell’aiuto previsto dal presente Avviso sono:
 - a) le **Imprese**: grandi imprese, imprese di media e piccola-micro dimensione, come definite ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 e del D.M. del 18/04/2005, e loro Consorzi;
 - b) gli **Organismi di Ricerca** (OdR).
2. I soggetti beneficiari devono essere organizzati in rete, attraverso una delle seguenti forme giuridiche di **Raggruppamento**:
 - a) **Associazioni Temporanee di Scopo** (A.T.S.);
 - b) **Contratti di Rete** (nei limiti previsti dal Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33);
 - c) **Consorzio o Società consortile**, a condizione che nella domanda di contributo siano espressamente indicate le imprese e gli Organismi di ricerca aderenti al consorzio che partecipano alle attività progettuali. Qualora un Consorzio/Società consortile intenda realizzare il progetto in A.T.S. con altri soggetti non aderenti al consorzio stesso, dovrà farlo utilizzando proprie strutture e proprio patrimonio.
3. Il progetto candidato all’agevolazione deve prevedere la collaborazione effettiva e il coinvolgimento tra i soggetti aderenti al Raggruppamento.
4. Il Raggruppamento candidato al beneficio, qualunque sia la sua forma, deve comprendere **minimo 2 (due) imprese, di cui almeno una PMI, e minimo 1 (uno) Organismo di Ricerca**.
5. Le **imprese** devono sostenere spese per un valore complessivo compreso tra un **minimo del 70% (settanta per cento)** e un **massimo del 90% (novanta per cento)** dei costi totali ammissibili del progetto.
6. Le **Imprese** possono aderire ad un unico Raggruppamento proponente ammesso a finanziamento, pena l’inammissibilità al beneficio delle successive domande di agevolazione in cui l’impresa sia presente. Fa eccezione il caso in cui l’impresa facente parte di una compagine consortile candidata all’ammissione al beneficio (come consentito dal precedente comma 2 sub c), non partecipi al progetto di ricerca presentato dal Consorzio.

7. Gli Organismi di Ricerca, indipendentemente dalla natura pubblica o privata, possono aderire a più Raggruppamenti.
8. Ciascuna delle **Imprese** aderenti al Raggruppamento non potrà sostenere più del **50%** del totale delle spese valutate ammissibili.
9. Il subappalto delle attività non è considerato come una collaborazione effettiva.
10. Gli **Organismi di Ricerca** devono sostenere spese per un valore complessivo compreso tra un **minimo del 10% (dieci percento)** e un **massimo del 30% (trenta percento)** dei costi totali ammissibili del progetto.
11. **L'Organismo di Ricerca** ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.
12. Il ruolo di soggetto **capofila** e coordinatore del progetto del Raggruppamento dovrà essere ricoperto da una **Impresa**. Il soggetto capofila, scelto tra i co-proponenti, o l'organo comune nell'ipotesi di reti di imprese, assumerà la funzione di coordinamento del progetto e di interfaccia con la Regione Puglia e con l'Organismo Intermedio per ogni adempimento burocratico-amministrativo previsto in attuazione del progetto, riguardante il complesso dei partner, ferme restando le responsabilità individuali e solidali dei singoli soggetti riuniti in forma associata. Qualora il Raggruppamento sia strutturato in Consorzio, il ruolo di capofila potrà essere svolto dal consorzio stesso.
13. Possono beneficiare delle agevolazioni anche i liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, dall'articolo 12, comma 2, della Legge 22 maggio 2017, n. 81. I liberi professionisti, alla data di presentazione della domanda devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti previsti per le Imprese.
14. In fase di valutazione delle candidature, saranno rigettate le proposte presentate da Raggruppamenti a cui partecipino "soggetti non ammissibili", che non possiedono o rispettano taluno dei requisiti e condizioni previste del presente Avviso e dai suoi allegati per la concessione e successiva erogazione del contributo, compresi i soggetti che intendano contribuire al progetto esclusivamente con attività consulenziali o di costruzione della partnership, di coordinamento progettuale o a queste assimilabili.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità

1. Le **imprese e gli Organismi di Ricerca privati** (intendendo per tali gli OdR costituiti secondo il diritto privato, non costituiti o riconosciuti da legge dello Stato o che non soddisfino la sussistenza contemporanea dei requisiti¹ che connotano gli "organismi di diritto pubblico" di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 dell'Allegato I.1 al D. Lgs. n.36/2023 (Codice dei Contratti pubblici)) appartenenti al Raggruppamento candidato devono possedere, **alla data di candidatura**, i seguenti requisiti di ammissibilità che saranno attestati mediante Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio ed esercitare un'attività economica, rientrante fra quelle identificate dai codici ISTAT ATECO 2007 (aggiornato al 2022) di cui all'**Allegato 1** (Codici ATECO attività ammissibili) del presente Avviso:
 - i) i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese;
 - ii) per la categoria dei liberi professionisti, che svolgono le attività disciplinate da apposite leggi professionali o quelle regolamentate dalla legge n. 4 del 14/01/2013 "disposizioni in materia di professioni non organizzate", tale obbligo è da ritenersi assolto con l'iscrizione agli albi o collegi, se previsti dalla rispettiva legge professionale, ferma restando l'ammissibilità del codice ISTAT ATECO 2007. Ogni altro requisito richiesto dal presente Avviso è applicabile alla categoria dei liberi professionisti compatibilmente con la natura giuridica rivestita e con le rispettive leggi

¹ «organismo di diritto pubblico», qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria:

1) dotato di capacità giuridica;

2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale;

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

professionali o con quanto previsto dalla legge n. 4 del 14/01/2013 e dalla Circolare del 24.03.2022 n. 221 del Ministero dello Sviluppo Economico;

- iii) per i soggetti privi di sede o di unità locale in Puglia al momento della domanda, detto requisito deve essere dimostrato al momento della richiesta del primo pagamento del contributo concesso;
- b) aver redatto il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198 c.d. Codice delle Pari Opportunità, come modificato dalla L. 5 novembre 2021, n.162 (requisito solo per le aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti);
- c) essere in regola con il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- d) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale previsto dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- f) non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- g) rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 20 dell'Avviso pubblico;
- h) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- i) non trovarsi in condizioni tali da risultare **un'impresa in difficoltà**, come definita all'art. 2 par.1 punto 18 del Reg. UE di esenzione (651/2014);
- j) non essere destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- k) non essere impresa i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- l) essere in possesso del **bilancio dell'ultimo esercizio approvato** e depositato presso la CCIAA; nel solo caso di soggetti non tenuti per disposizione normativa alla presentazione di bilancio di esercizio, questi devono essere in possesso di **Modello Unico**, con redditi di impresa dichiarati, regolarmente inviato all'Agenzia delle Entrate e devono presentare una situazione contabile aggiornata;
- m) possedere la **capacità economico-finanziaria** in relazione al progetto da realizzare, secondo i parametri dettagliati nel successivo articolo 8;
- n) non trovarsi tra loro nelle condizioni di **controllo e di collegamento**, diretto o indiretto, di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori, o in generale non trovarsi tra loro in una delle condizioni definite dall'art. 2359 del Codice civile o in una delle condizioni definite dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 3 dell'Allegato I al Regolamento 651/2014/UE;
- o) soddisfare la "**clausola sociale**" (**Allegato 2**) prevista ai sensi del Regolamento regionale n. 31 del 2009, pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009, che disciplina la Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006 in materia di contrasto al lavoro non regolare;

2. I requisiti di ammissibilità sopra elencati, nonché le ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal presente Avviso per la concessione del contributo, devono essere posseduti **alla data di presentazione della domanda** e mantenuti e rispettati **fino alla data di erogazione finale del contributo** concesso e riconosciuto in via definitiva, pena l'esclusione della domanda o la revoca dell'agevolazione, fatta eccezione per il requisito dimensionale delle imprese, per i requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria di cui al successivo articolo 8, e per il concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, eventualmente intervenuto successivamente all'adozione dell'atto di concessione dell'agevolazione.
3. Qualora, successivamente all'ammissione al finanziamento, nel Raggruppamento partecipante al progetto si riscontri la sopravvenuta inammissibilità di uno dei soggetti per il mancato possesso o rispetto di taluno dei requisiti e condizioni previsti dal presente Avviso e dai suoi allegati per la concessione e successiva erogazione del contributo, si precisa che:
 - a) i soggetti non ammissibili non potranno essere in alcun modo beneficiari del contributo regionale;
 - b) le spese eventualmente sostenute dai soggetti non ammissibili non saranno in alcun modo ritenute ammissibili al contributo;
 - c) si procede secondo quanto definito al successivo articolo 16 in tema di modifiche e variazioni.

Art. 7 - Tipologia degli interventi ammissibili

1. La Regione Puglia incentiva, attraverso il presente Avviso, la realizzazione di progetti di ricerca collaborativa tra Imprese e Organismi di ricerca riconducibili alle linee di intervento:

- a) **Ricerca Industriale (RI)**;
- b) **Sviluppo sperimentale (SS)**;

ai sensi delle disposizioni del Capo III, Sezione 4 “*Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*”, articolo 25 “*Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo*” del Regolamento (UE) n. **651/2014 e ss.mm.ii.**

I progetti finanziati si configurano come progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca, così come definiti dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final).

Per gli Organismi di Ricerca le agevolazioni non costituiscono aiuto di Stato. In caso di svolgimento tanto di attività economiche che non economiche, è necessario garantire che il finanziamento pubblico concesso per le attività non economiche non possa essere utilizzato per il sovvenzionamento trasversale delle attività economiche. Tale fattispecie dovrà essere individuata sulla base di una chiara separazione contabile, come richiesto dalla Comunicazione sulla nozione di aiuti di stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01).

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari di contributo che si configurano come Impresa, le agevolazioni sono erogate ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento generale di esenzione degli aiuti di Stato per categoria Regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Ciascun progetto candidato deve riferirsi a una delle tre aree prioritarie di riferimento nella **Smart Puglia 2030** (Manifattura sostenibile, Salute dell'uomo e dell'ambiente, Comunità digitali creative e inclusive).
3. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1 del Regolamento (UE) 651/2014 sono **esclusi** i seguenti settori:
 - Settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - Settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
 - Settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - I. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - II. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

- Settore carboniero qualora gli aiuti siano destinati ad agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
 - Settori siderurgico, del carbone, della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.
4. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1058/2021 articolo 7, non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività per:
- lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
 - gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
 - la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
 - gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
 - gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche;
 - gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
 - gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE.
- Inoltre, non sono ammissibili le attività di ricevitoria, commercio al dettaglio di generi di monopolio e le attività di giochi, lotterie e scommesse.
5. Un'impresa che svolge più tipologie di attività (con il contemporaneo esercizio di attività ammissibili e inammissibili) può accedere alle agevolazioni di cui al presente Avviso se l'attività prevalente ha codice inammissibile, a condizione che l'impresa dimostri la netta separazione tra le due attività (l'attività oggetto di investimento rispetto all'attività primaria non ammissibile). L'impresa dovrà adeguatamente comprovare la relativa distinzione ed autonomia fisica, funzionale e gestionale.
6. Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
7. Ciascuna candidatura deve garantire, per quanto applicabili, alle specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle attività di seguito riportate:
- a) realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi messi a punto in modo da attestare oggettivamente il grado di TRL raggiunto dai risultati;
 - b) valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di utilizzo ovvero dimostrazione del grado di TRL raggiunto attraverso una delle seguenti modalità di riscontro:
 - Pubblicazioni scientifiche per tecnologia convalidata in laboratorio TRL 4;
 - Sessioni dimostrative per tecnologia convalidata in ambiente (industrialmente) rilevante TRL 5;
 - Eventi pubblici per tecnologia dimostrata in ambiente (industrialmente) rilevante TRL 6;
 - Eventi pubblici per dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo TRL 7;
 - Certificazioni ufficiali per sistema completo e qualificato TRL 8;
 - c) verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali;
 - d) valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico;

- e) valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costi-benefici.
8. Le tipologie di intervento sono compatibili con il principio DNSH (“Do No Significant Harm”) in quanto sono state valutate sulla base delle linee guida tecniche del RRF (“Recovery and Resilience Facility”).
9. Le tipologie di intervento non richiedono la verifica climatica, in quanto sono state valutate sulla base degli “Indirizzi per la Verifica Climatica dei Progetti Infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027”, documento elaborato dal DPCoe – MASE – JASPERS (6 ottobre 2023).
10. Per le imprese appartenenti al **settore tessile, della moda e del legno arredo** (Divisioni 13, 14, 15, 16 e 31 della Classificazione ATECO 2007) possono essere ricondotte agli interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, rispettivamente, le attività di:
- ricerca e ideazione estetica (RI),
 - prototipazione (SS),
- che precedono la fase realizzativa del campionario o della collezione.
11. Si intendono finanziabili solo le iniziative per le quali la domanda viene presentata **prima dell’avvio** dei lavori relativi al progetto o all’attività da finanziare; pertanto, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, deve essere successiva alla data di candidatura, pena l’inammissibilità della domanda.
12. I progetti dovranno essere realizzati in una **unità locale** situata nel territorio della Puglia regolarmente censita presso la CCIAA di competenza. Per “unità locale in cui si realizza il progetto” si intende un immobile, in cui il soggetto realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che saranno utilizzati per la realizzazione del progetto.
13. L’unità locale, qualora non operativa al momento della presentazione della domanda, dovrà risultare operativa al momento della richiesta del primo pagamento del contributo, e comunicata all’Amministrazione Regionale e all’Organismo Intermedio. Non sarà contemplata, ai fini del presente Avviso, l’individuazione come sede produttiva di una unità locale adibita a uso logistico e commerciale o ufficio di rappresentanza.

Art. 8 – Valutazione della capacità economico-finanziaria

1. Alla data di presentazione della domanda, ciascuna **impresa e Organismo di ricerca privato** (come definito al precedente articolo 6 comma 1) aderente al Raggruppamento candidato dovrà soddisfare i seguenti **requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria P, A1 e A2**:

P > 0,5	A1 < 50%	A2 < 8%
-------------------	--------------------	-------------------

dove:

- ◆ **P** = Indice patrimoniale
 - P1** = Rapporto tra Patrimonio Netto e Capitale sociale
Voci “A)” e “A) I” del Passivo art. 2424 Codice Civile – nel caso di società a responsabilità limitata, vale a dire imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE, diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni
 - P2** = Rapporto tra Fondi propri e Perdite cumulate
Voci “A)”, “A) VIII” e “A) IX” del Passivo art. 2424 Codice Civile – nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la *responsabilità illimitata* per i debiti della società, vale a dire imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE, diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni
- ◆ **A1** – Indice di congruenza tra costo del progetto e fatturato annuo
 $A1 = CP/F$
 CP = Costo del progetto
 F = Fatturato annuo pari alla somma dei *ricavi dalla vendita di beni o servizi* – voce A.1 del Conto Economico (maggiore di zero)

◆ **A2** – Indice di Onerosità della posizione finanziaria

$A2 = OF/F$

OF = Oneri finanziari netti annui

F = Fatturato annuo pari alla somma dei *ricavi dalla vendita di beni o servizi* – voce A.1 del Conto Economico (maggiore di zero)

2. I valori per il calcolo dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria sono relativi all’ultimo bilancio approvato o alla situazione contabile del quadro relativo ai redditi di impresa dell’ultimo Modello Unico regolarmente inviato all’Agenzia delle Entrate.
3. I suddetti requisiti devono essere calcolati per ogni singola impresa/OdR privato del Raggruppamento e il costo del progetto CP è riferito alla quota di propria pertinenza nel progetto.
4. Dal rispetto dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria sono esentati gli **Spin off Universitari, i Distretti Tecnologici, e le Start up innovative**, purché rispettino gli altri vincoli previsti dall’Avviso e risultino attive ed in possesso di un bilancio approvato alla data di presentazione della candidatura.

Art. 9 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai soggetti beneficiari dell’aiuto, strettamente connesse agli investimenti agevolati, e così classificate:
 - a) spese di **personale** addetto al coordinamento e alla gestione amministrativa del progetto (**project management**), a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione Puglia;
 - b) spese di **personale** (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione Puglia;
 - c) spese per **strumentazione ed attrezzature**, di nuovo acquisto, utilizzate per la realizzazione delle attività previste dal progetto (se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto);
 - d) spese per la **“ricerca contrattuale”** acquisita contrattualmente da terzi (Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Centri e Laboratori di ricerca privati, quest’ultimi se iscritti all’Albo dei Laboratori del MUR);
 - e) spese relative allo sviluppo e registrazione di **brevetti** o altri diritti di proprietà intellettuale generati dal progetto;
 - f) spese per servizi di **consulenza specialistica** o altri servizi equivalenti;
 - g) **spese generali supplementari e altri costi di esercizio**, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
2. Tutte le spese ammissibili devono essere imputate ad una specifica categoria tra quelle previste al comma 1 e ripartite per singola linea di intervento tra Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale.
3. Le sovvenzioni di cui al presente Avviso si configurano come combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 53(1) del Regolamento (UE) 2021/1060, nel rispetto delle condizioni ivi previste (a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un’operazione o per fasi successive di un’operazione), adottate dall’Autorità di Gestione e applicabili al PR Puglia FESR FSE+ 2021/2027, con le modalità previste nell’**Allegato 3** (Modalità di rendicontazione delle spese e del progetto).
4. Il costo relativo al **personale**, di cui alle lettere **a)** e **b)** del precedente comma 1, è determinato nella forma dei “costi unitari” di cui alla lettera b) dell’art. 53(1) del Regolamento (UE) 2021/1060, e più precisamente è calcolato in base alle ore di impegno nel progetto, dichiarate dai singoli dipendenti secondo l’apposito schema predisposto, valorizzate al costo orario determinato secondo le tabelle standard di costi unitari di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria del 30 gennaio 2024, n.26 “PR Puglia 2021-2027 – Metodologia di calcolo per l’applicazione delle tabelle di costi standard unitari ai sensi dell’art. 53(3) lettera c) Regolamento (UE) 2021/1060 per la rendicontazione delle spese del personale

dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Adozione della nota metodologica di aggiornamento e delle tabelle del Decreto Interministeriale (MIMIT – MUR) n. 51 del 04/01/2024”.

5. Il costo di cui alla lettera **g)** del precedente comma 1 è determinato nella forma del “finanziamento a tasso forfettario” di cui alla lettera **c)** dell’art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060, e più precisamente è calcolato in modo forfettario fino a un valore massimo del **20% (venti per cento)** del totale **dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a f)** dello stesso comma 1 rispettivamente per la linea RI e per la linea SS e per ciascun partner. I costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei precitati costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili.
6. Le spese di **project management**, di cui alla lettera **a)** del precedente comma 1, non potranno superare il **10% (dieci per cento)** del totale dei costi ammissibili valutati per singolo partner per singola linea di intervento RI e SS.
7. Le spese di **strumentazione**, di cui alla lettera **c)** del precedente comma 1, sono considerate ammissibili solo per la **quota d’ammortamento fiscale** calcolata secondo i principi della buona prassi contabile e riconoscibili in funzione della quota di utilizzo nel progetto e della durata temporale del progetto.
8. Le spese di cui alle lettere **d), e) e f)** del precedente comma 1 dovranno essere supportate da valutazioni di congruenza economica e di mercato e da indicatori di calcolo oggettivi che permettano il riscontro in fase di valutazione del progetto.
9. Le spese di **consulenza** di cui alla lettera **f)** del precedente comma 1, devono essere fornite da soggetti, pubblici e/o privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA, e sono riconoscibili, ai fini del contributo, nei limiti delle **tariffe indicate in Allegato 3** (Modalità di rendicontazione delle spese e del progetto) al presente Avviso e complessivamente entro il limite massimo del **10%** (dieci per cento) **del totale delle spese ammissibili valutate per singolo partner**. Non è ammesso il conferimento dell’incarico di consulenza in toto o in parte a soggetti terzi.
10. Poiché la data di avvio del progetto, ossia del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, deve essere successiva alla data di candidatura, **non sono ammissibili spese sostenute prima della data di avvio del progetto, nonché quelle successive alla data di conclusione del progetto, nel limite massimo definito nell’atto di concessione.**
11. **Non sono ammissibili:**
 - a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all’I.V.A. (a meno che non risulti irrecuperabile per il beneficiario) e a qualsiasi onere accessorio;
 - c. le spese relative all’acquisto di scorte;
 - d. le spese relative all’acquisto di beni usati;
 - e. le spese regolate “in contanti” e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
 - f. le spese di pura sostituzione di beni e servizi già in dotazione all’impresa, ovvero riconducibili ad interventi di assistenza e/o di manutenzione ordinaria;
 - g. le spese relative alla formazione;
 - h. le spese inerenti materiale di arredamento e macchine per ufficio di qualunque categoria;
 - i. le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto per il quale si richiede il contributo;
 - j. le spese relative a mezzi di trasporto;
 - k. le spese relative a servizi di consulenza resi in maniera continuativa o periodica e/o che rappresentano il prodotto tipico dell’attività aziendale (salvo motivata descrizione della necessità di acquisire la consulenza specifica), e/o a basso contenuto di specializzazione e comunque connesse alle normali spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, la consulenza legale e le spese di pubblicità;
 - l. le spese di funzionamento in generale;

- m. le spese in nolo e leasing;
 - n. le prestazioni occasionali;
 - o. le spese sostenute a titolo di contributi in natura tranne che per le prestazioni di soci, titolari e amministratori purché non in contrasto con i criteri di cui all’articolo 67 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
 - p. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l’impresa;
 - q. le spese relative a documenti di spesa con importi inferiori a 500,00 (cinquecento) euro;
 - r. le spese relative a prestazioni professionali e forniture di beni e servizi da parte di terzi che abbiano cariche sociali in uno dei soggetti appartenenti al Raggruppamento (rappresentante legale, socio, titolare di ditta individuale, ecc.) o che, in generale, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con uno dei soggetti appartenenti al Raggruppamento beneficiario degli aiuti; tale inammissibilità non opera nel caso in cui il soggetto fornitore sia un Distretto Tecnologico riconosciuto dal MUR e dalla Regione Puglia o un Centro di Competenza riconosciuto dal MUR, o un Organismo di ricerca no-profit, a condizione che nei rispettivi statuti sia espressamente vietata la distribuzione degli utili tra i soci;
 - s. le spese derivanti da “prelievi in magazzino”;
 - t. la “fatturazione incrociata” tra le imprese aderenti all’A.T.S., o tra il consorzio/rete e le imprese aderenti allo stesso, o tra le imprese aderenti allo stesso consorzio/rete;
 - u. la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte dei titolari/soci e/o componenti l’organo di amministrazione delle imprese/consorzi beneficiari del contributo;
 - v. la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci e/o componenti l’organo di amministrazione delle imprese/consorzi beneficiari del contributo;
 - w. la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze alle imprese/consorzi beneficiari del contributo da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
 - x. qualsiasi forma di autofatturazione.
12. Per le modalità di imputazione delle spese, e per quanto non riportato nel presente articolo, si fa riferimento all’**Allegato 3** (Modalità di rendicontazione delle spese e del progetto).

Art. 10 – Intensità d’aiuto

1. Il finanziamento dei Progetti viene assicurato mediante le risorse del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027, Asse I, Azione 1.5 *“Interventi per il rafforzamento del sistema innovativo regionale e sostegno alla collaborazione tra imprese e strutture di ricerca”*.
2. Ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento 651/2014, gli Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi nella forma del **contributo alla spesa**, per una intensità di aiuto descritta al comma successivo.
Ai fini del calcolo dell’intensità di Aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono da intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Secondo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 3 del GBER, nella sua attuale formulazione: *“Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell’aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto”*.
3. Per le **Imprese**, l’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi valutati ammissibili, vista la collaborazione effettiva con un organismo di ricerca che sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili e che abbia il diritto di pubblicare i risultati della ricerca, è definita secondo le percentuali di contribuzione di seguito specificate, calcolate rispetto ai costi valutati ammissibili:

a) **per attività di ricerca industriale:**

- 75% per le micro, piccole imprese;
- 70% per le medie imprese;
- 60% per le grandi imprese;

b) **per attività di sviluppo sperimentale:**

- 55% per le micro e piccole imprese;
- 45% per le medie imprese;
- 35% per le grandi imprese

Le percentuali di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere rispettivamente incrementate di **ulteriori 5 punti percentuali per ogni impresa** del Raggruppamento candidato se il progetto candidato soddisfa il seguente criterio di premialità, nelle alternative di seguito esplicitate:

PR1	<i>Contributo alla transizione industriale e digitale, dell'economia circolare, della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile</i>	1. Utilizzo di tecniche computazionali basate su algoritmi di “Explainable Artificial Intelligence – XAI” che garantiscano elevati livelli di trasparenza per gli utenti finali
		2. Interventi ad elevato TRL corrispondente a: <ul style="list-style-type: none"> a) TRL 6 Tecnologia sostenibile dimostrata in ambiente (industrialmente) rilevante b) TRL 7 Dimostrazione di un prototipo di sistema sostenibile in ambiente operativo c) TRL 8 Sistema completo e qualificato
		3. Interventi che favoriscano il recupero dei materiali e la riduzione della produzione di rifiuti
		4. Utilizzo nelle attività progettuali di <i>Nature Based Solutions</i> per la realizzazione di interventi sulla prevenzione del dissesto idrogeologico e sulla biodiversità
		5. Utilizzo nelle attività progettuali di soluzioni ICT conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas effetto serra e/o di incremento dell'efficienza energetica
		6. Partecipazione al Raggruppamento candidato di <i>spin off o start up innovative o imprese innovative</i>
		7. Fornitura di consulenze specialistiche per le attività progettuali da parte di <i>spin off o start up innovative o imprese innovative</i>
		8. Certificazioni/rating/natura giuridica – Possesso da parte di uno dei componenti della Rete, alla data di candidatura, di uno o più tra i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> a) Rating di legalità b) Certificazione etica SA8000 c) Impresa iscritta al registro delle imprese con la qualifica di società Benefit d) Certificazione di parità di genere UNI/PdR 125:2022

4. Nel caso di progetti candidati che non soddisfino il precedente criterio di premialità, le percentuali di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere rispettivamente incrementate di **ulteriori 5 punti percentuali solo per quelle imprese** che soddisfino il seguente criterio di premialità, nelle alternative di seguito esplicitate:

PR2	<i>Rilevanza della componente femminile e giovanile nell'ambito del</i>	1. Impresa che attribuisce la responsabilità del progetto a personale femminile
------------	---	---

	<i>progetto</i>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Impresa che ha realizzato nell’ultimo biennio un progetto di azioni positive ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 198/2006 o che ha realizzato almeno un’iniziativa di conciliazione vita-lavoro 3. Impresa a titolarità o partecipazione maggioritaria femminile 4. Impresa che attribuisce la responsabilità del progetto a personale giovanile (età compresa tra i 18-35 anni) 5. Impresa a titolarità o partecipazione maggioritaria giovanile (età compresa tra i 18-35 anni)
--	-----------------	---

5. Le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni di cui ai precedenti commi non si applicano per gli **organismi di ricerca**, ove ricorrano e siano verificate le condizioni per la concessione di agevolazioni non sottoposte alla normativa sugli aiuti di Stato, in accordo con la *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione* (Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final), di seguito elencate:
 - a. finalità principale costituita nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;
 - b. contabilità separata da cui risultino il finanziamento, i costi e i ricavi delle eventuali attività economiche svolte;
 - c. qualora vi siano imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, queste non possano godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
6. Ai soggetti di cui al precedente comma 5 è riconosciuto un **contributo alla spesa in misura pari al 75% dei costi ammissibili**. Gli organismi di ricerca sono comunque tenuti a specificare quali attività progettuali da loro svolte sono classificabili come ricerca industriale e quali come sviluppo sperimentale, e a rispettare le condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso.
7. Il **costo minimo** per singolo progetto candidato è di **300.000,00 euro** (trecentomila).
8. Il **contributo massimo** erogabile per singolo progetto è pari a **1.000.000,00 euro** (un milione).
9. I costi connessi con l’ottenimento e la validazione di **brevetti e di altri diritti di proprietà industriale**, possono essere agevolati sino all’intensità di aiuto concessa per le attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale che li hanno originati fino ad un massimo di **100.000,00 euro** (centomila) a progetto ammesso a finanziamento.

Art. 11 – Durata delle attività

1. Le attività ammesse a finanziamento dovranno concludersi entro **24 (ventiquattro) mesi** dalla data di comunicazione di ammissione al beneficio (notifica a mezzo PEC della determina di concessione del contributo).
2. L’avvio del progetto, per tutti i partner, non potrà essere antecedente la domanda di candidatura del Raggruppamento; le date di avvio e di conclusione del progetto, *uniche* per tutti i partner dello stesso Raggruppamento, saranno definite in fase di Accettazione del contributo.
3. Sono concedibili una o più proroghe del termine di conclusione del progetto, a condizione che:
 - a) vi sia adeguata motivazione;
 - b) l’istanza sia presentata prima della scadenza del termine di conclusione del progetto;
 - c) siano stati rispettati i termini di rendicontazione della spesa come disposto al successivo articolo 17 del presente Avviso.
4. La presentazione dell’istanza di proroga compete alla capofila del Raggruppamento e l’autorizzazione all’Organismo Intermedio. In caso di accoglimento, ciascun partner del Raggruppamento deve aggiornare l’estensione temporale delle polizze fideiussorie eventualmente presentate.

Art. 12 - Modalità e termini di presentazione della domanda di candidatura

1. Le domande di candidatura al contributo dovranno essere inoltrate, pena l'esclusione, unicamente in via telematica attraverso la *procedura on line* disponibile sul portale www.sistema.puglia.it alla sezione "Reti".
2. I soggetti candidati dovranno essere in possesso, pena la non ammissibilità della candidatura, di:
 - I. una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" intestata al capofila, rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97;
 - II. "firma digitale", in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto/soggetti candidati ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.sm.ii.
3. La procedura on line sarà disponibile a partire **dalle ore 14:00 del 16/07/2024 sino alle ore 14:00 del 31/12/2026** salvo esaurimento dei fondi. L'ammissione al finanziamento sarà concessa sulla base di una procedura valutativa a sportello fino al totale utilizzo delle risorse disponibili di cui all'art. 3, rispetto al totale dei contributi richiesti dalle candidature presentate. Le candidature saranno valutate secondo l'ordine cronologico di invio telematico. I progetti per i quali le risorse finanziarie non risultino sufficienti alla copertura integrale delle agevolazioni concedibili non saranno ammessi alla fase istruttoria. Tale circostanza sarà tempestivamente comunicata ai Raggruppamenti interessati. .
4. I proponenti devono fornire, attraverso la procedura telematica, i dati della domanda per la concessione dell'agevolazione, e tutti i documenti e/o dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. Il mancato rispetto dei vincoli prescritti dall'Avviso, anche se eventualmente non segnalato dalla piattaforma informatica durante la presentazione telematica della domanda di candidatura, sarà valutato secondo quanto previsto dallo stesso Avviso.
5. La candidatura è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
6. I dati che costituiscono la candidatura sono riportati nell'**Allegato 4** (Formulario per la procedura telematica di candidatura), nell' **Allegato 5** (Schede conoscitive) e nell'**Allegato 8** (Dichiarazione DNSH) del presente Avviso.
7. In fase di compilazione online della domanda dovranno essere inseriti (*upload*) i seguenti documenti in formato pdf:
 - a) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'avviso "RETI" per ciascun componente del Raggruppamento, resa ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. In tale dichiarazione dovranno essere indicati tra l'altro nome/i e cognome/i, data/e di nascita e codice/i fiscale/i di tutti i titolari effettivi dell'Istante, così come definiti dall'art. 3, n. 6), Direttiva (UE) 2015/849, da intendersi ivi integralmente richiamato. Eventuali variazioni delle suindicate informazioni sul/i titolare/i effettivo/i successive all'ammissione a finanziamento dell'operazione dovranno essere comunicate con le medesime modalità previste dallo strumento di selezione per la presentazione delle istanze entro quindici (15) giorni dal loro verificarsi. A tal proposito, si rammenta che, a norma dell'art. 3, punto 6), della Direttiva (UE) n. 2015/849 , sono da intendersi quali titolari effettivi la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'Istante e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata l'operazione per la quale si richiede la concessione del contributo di cui alla presente procedura di selezione;
 - b) copia dei preventivi relativi alle spese di forniture previste dal progetto (la data dei preventivi deve essere successiva alla pubblicazione dell'Avviso);
 - c) per imprese e Organismi di Ricerca privati dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi della vigente normativa antimafia, concernente la insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e la non conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- d) per le imprese e gli Organismi di Ricerca privati in possesso del rating di legalità, dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento di attuazione adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, con delibera del 14 novembre 2012 come modificato con delibera del 5 giugno 2014, con contestuale assunzione dell'impegno di comunicare all'Amministrazione l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei propri confronti successivamente alla data di richiesta del finanziamento;
- e) copia dell'ultimo Bilancio approvato per imprese e Organismi di Ricerca privati o Situazione contabile aggiornata e Modello Unico per i soggetti non tenuti per disposizione normativa alla presentazione di bilancio di esercizio;
- f) copia dell'atto costitutivo sottoscritto con firme autenticate di tutti i partner del Raggruppamento o dichiarazione di impegno alla costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo o Contratto di Rete o Consorzio o Società Consortile, redatta in forma di scrittura privata non autenticata e sottoscritta dai legali rappresentanti di ognuno dei partner aderenti al costituendo Raggruppamento, che dovrà espressamente contenere:
- il conferimento del mandato speciale con rappresentanza, rilasciato ad una delle imprese aderenti al progetto, la quale assume il ruolo di impresa mandataria del Raggruppamento di imprese (capofila);
 - la dichiarazione che il capofila mandatario sarà considerato unico referente per i rapporti con la Regione Puglia e l'Organismo Intermedio inerenti all'Avviso e la concessione dell'aiuto;
 - l'elenco delle altre imprese mandanti partecipanti al Raggruppamento;
 - il ruolo svolto da ciascuna singola impresa aderente al Raggruppamento per la realizzazione del progetto e contestuale indicazione della partecipazione della stessa in termini di spesa;
 - la dichiarazione, da parte di tutte le imprese (mandanti e mandataria) partecipanti alla realizzazione del progetto, di esonero della Regione Puglia e dell'Organismo Intermedio da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie che possano insorgere tra le imprese stesse in ordine alla ripartizione del contributo regionale.

Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere firmate digitalmente.

8. Nel caso in cui l'istanza di partecipazione sia stata presentata da un costituendo Raggruppamento, i proponenti dovranno procedere alla costituzione dello stesso entro il termine di **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della comunicazione regionale di concessione del contributo, e il relativo atto costitutivo sottoscritto con firme autenticate di tutti i partner del Raggruppamento, redatto nelle forme previste al comma precedente, dovrà essere trasmesso all'Organismo Intermedio entro i successivi 15 (quindici) giorni, pena la revoca del finanziamento.
9. Gli **Organismi di Ricerca** devono presentare dichiarazione sostitutiva relativa alla qualificazione di OdR, resa secondo lo schema in **Allegato 6** (Dichiarazione Organismi di Ricerca). Gli **Organismi di Ricerca privati** devono altresì presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente.
10. Le imprese **spin-off** devono presentare il documento che comprova il riconoscimento formale da parte dell'università o dell'ente pubblico di ricerca di riferimento.
11. A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica riportati nella **Sezione 1 dell'Allegato 4**, sarà generato il modulo di "**Istanza di candidatura**" che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila richiedente, e allegato alla stessa procedura telematica.
12. Per la gestione delle candidature a sportello fa fede la data e l'ora riportata sulla ricevuta di trasmissione generata dalla procedura telematica.
13. La domanda deve essere redatta in lingua italiana.
14. Qualora la domanda di candidatura sia viziata o priva di uno o più requisiti previsti dall'Avviso e disposti dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, essa sarà esclusa dalla istruttoria di ammissibilità sostanziale, fatta salva la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni come specificato all'art. 13 comma 5.

15. Costituiscono inoltre, motivi di esclusione dall’istruttoria di ammissibilità sostanziale:
 - a) la trasmissione della domanda di agevolazione con modalità non previste dall’Avviso e l’inoltro della stessa oltre le scadenze previste nell’Avviso;
 - b) la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della stessa in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
16. La domanda di candidatura è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo (di importo pari a € 16,00 ai sensi di legge, salvo successive modificazioni). Il pagamento della marca bollo potrà essere fatto anche in modalità elettronica attraverso il sistema PagoPA, predisposto dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e integrato nella procedura telematica di partecipazione all’avviso.
17. In alternativa, l’applicazione della marca da bollo e relativo annullamento può essere effettuato, in ottemperanza al disposto dell’articolo 12 del D.P.R. n.642/1972, inserendo il numero e la data nell’apposito campo della scheda “dati di domanda” presente sul modulo; deve essere assicurata la conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del soggetto richiedente, e nel modulo di domanda sarà resa la dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento.
18. Si precisa che aver compilato tutti i moduli della procedura telematica, senza aver allegato la domanda firmata digitalmente, costituirà motivo di esclusione della stessa.
19. Per assistenza sull’utilizzo della procedura telematica, nella pagina “Reti” del portale Sistema Puglia sarà attivo il servizio on line Supporto Tecnico. Nella stessa pagina sarà pubblicato il documento **Iter Procedurale** che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente alla predisposizione e all’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico.

Art. 13 - Modalità istruttoria di valutazione e selezione dei progetti

1. La fase di valutazione è delegata all’Organismo Intermedio Innovapuglia S.p.A. e sarà espletata così come stabilito nei commi successivi del presente articolo. InnovaPuglia si avvarrà di una Commissione di Valutazione di cui potranno far parte esperti qualificati che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche, selezionati tra quelli inseriti nell’Albo degli esperti in innovazione tecnologica, di cui al decreto 7 aprile 2006 e successivi aggiornamenti disponibile sul sito istituzionale del “Ministero delle Imprese e del Made in Italy” (MIMIT).
2. La durata del processo di valutazione delle domande non si protrarrà oltre i **45 (quarantacinque) giorni** dalla presentazione della proposta stessa. Tale termine si intenderà interrotto dalla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni eventualmente rivolta al Raggruppamento candidato, e riprenderà a decorrere nuovamente dalla ricezione delle stesse.
3. Le domande presentate saranno esaminate secondo l’ordine cronologico, istruite e valutate sulla base dei seguenti aspetti:
 - a) **Ammissibilità formale:**
 - i. Inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall’Avviso;
 - ii. Completezza e regolarità della domanda e degli allegati;
 - iii. Eleggibilità del proponente (rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5).
 - b) **Ammissibilità sostanziale:**

sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità sostanziale a carattere generale, nonché previsti per l’OS1 e per l’Azione 1.5 riportati nella “Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni del PR Puglia FESR –FSE+ 2021/2027” (CCI2021IT16FFPR002) come approvati dal Comitato di Sorveglianza il 9 marzo 2023 (D.G.R. n.603/2023) e precisamente:

 - conformità alle regole comunitarie e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE
 - coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia e dello strumento di selezione;
 - coerenza con le strategie regionali “Smart Puglia 2030”;

- coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione con riferimento all’analisi DNSH.

c) **Valutazione sostanziale:**

Conseguimento di una soglia di qualità progettuale secondo quanto previsto al successivo articolo 14.

4. L’Organismo Intermedio effettuerà la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità formale (fase 1), come meglio descritto al precedente articolo 12, e in caso di esito positivo la Commissione di Valutazione effettuerà la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità sostanziale (fase 2). In caso di esito positivo per la fase 2, il progetto sarà sottoposto alla valutazione sostanziale (fase 3) comprensiva della verifica delle premialità di cui all’Articolo 10, ad opera della stessa Commissione. In caso di esito negativo, l’Organismo Intermedio comunicherà i motivi della inammissibilità alla capofila del Raggruppamento e alla Regione Puglia.
5. Qualora nello svolgimento dell’attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta, l’Organismo Intermedio potrà effettuare richiesta formale a mezzo PEC al soggetto candidato che è tenuto a fornirli entro il termine massimo di **15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta. Trascorso il tempo massimo assegnato, in assenza di riscontro, si procederà comunque alla conclusione dell’istruttoria.
6. Entro **quindici (15) giorni** decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione all’indirizzo PEC dell’impresa capofila, e alla Regione Puglia - Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, della relazione riguardante gli esiti istruttori con dettaglio dei punteggi assegnati per ciascun elemento di valutazione (come riportati al successivo articolo 14), i Soggetti interessati potranno proporre istanza di riesame, presentando eventuali osservazioni alla Commissione di Valutazione per il tramite del Responsabile del Procedimento dell’Organismo Intermedio.
7. La Commissione di Valutazione procederà all’esame delle osservazioni pervenute, rimettendone gli esiti al Responsabile del Procedimento dell’Organismo Intermedio per la comunicazione all’impresa capofila e alla Regione Puglia.
8. In caso di ammissibilità al finanziamento, l’Organismo Intermedio trasmetterà alla Regione Puglia - Sezione Ricerca, e Relazioni Internazionali la documentazione istruttoria necessaria per consentire, entro i successivi **45 (quarantacinque) giorni**, l’adozione del provvedimento di concessione del contributo, previo impegno delle risorse finanziarie necessarie.
9. Nel caso di variazioni intervenute, a seguito della presentazione della candidatura ai sensi dell’articolo 12, rispetto ai dati dichiarati, necessari per la richiesta dell’informazione antimafia, i soggetti proponenti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all’Organismo Intermedio ai fini dell’adozione del provvedimento di concessione.
10. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, ad ogni progetto ammesso a finanziamento sarà assegnato, tramite il CIPE, il Codice Unico di Progetto (CUP).
11. Per le domande istruite positivamente, la Regione procede alla registrazione e alle verifiche dell’aiuto sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) di cui all’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n.234 e ss.mm.ii. e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Art. 14 – Criteri di valutazione sostanziale

1. La proposta progettuale che avrà superato le verifiche di ammissibilità formale e sostanziale di cui al precedente articolo 13 comma 4 lettere a) e b), sarà sottoposta a valutazione sostanziale secondo i criteri di seguito definiti:

Cod.	Criterio	Elementi di valutazione (sub-criteri)	Valutazione	Punti	Documento di riferimento
------	----------	---------------------------------------	-------------	-------	--------------------------

Cod.	Criterio	Elementi di valutazione (sub-criteri)	Valutazione	Punti	Documento di riferimento	
C1	Grado di collaborazione tra imprese, centri di ricerca e di competenza tecnologica e università contenuti nella proposta progettuale. Minimo 6,5 punti - Massimo 15 punti	C1.1 - Chiarezza ed esaustività delle interazioni funzionali, ottimale collaborazione tra imprese ed enti descritta in maniera esaustiva e dettagliata.	Alta = Livello ottimale di collaborazione tra imprese ed enti descritto in maniera esaustiva e dettagliata.	10	All.4 - Sez.2 Parte B	
			Media = Buon livello di collaborazione tra imprese ed enti descritto non in maniera esaustiva e/o dettagliata.	7,5		
			Sufficiente = Livello sufficiente di collaborazione tra imprese ed enti descritto in maniera generica e poco dettagliata.	5		
			Insufficiente = Manca evidenza del grado di collaborazione tra imprese e centri di ricerca e università.	0		
		C1.2 - Grado di complementarità dei ruoli tra imprese ed enti.	Alta = Livello ottimale di complementarità dei ruoli, descritto in maniera esaustiva e dettagliata	5	All.4 - Sez.2 Parte B – Cap.3	
			Media = Buon livello di complementarità dei ruoli, descritto non in maniera esaustiva e/o dettagliata	2,5		
			Sufficiente = Livello sufficiente di complementarità dei ruoli, descritto in maniera poco dettagliata.	1,5		
			Insufficiente = Manca evidenza della complementarità dei ruoli.	0		
C2	Grado di innovatività del progetto rispetto allo stato dell'arte della ricerca nel settore e contributo del progetto all'innovazione e diversificazione del sistema produttivo regionale (in coerenza con le indicazioni strategiche della S3). Minimo 6,5 punti - Massimo 15 punti	C2.1 - Innovatività e rilevanza tecnico-scientifica delle soluzioni proposte.	Alta = Soluzioni molto innovative e di grande rilevanza tecnico-scientifica.	10	All.4 - Sez.2 Parte C	
			Media = Soluzioni tecnologiche avanzate rispetto allo stato dell'arte, con relativo interesse scientifico.	7,5		
			Sufficiente = Soluzioni che risultano evolutive dello stato dell'arte e di potenziale interesse scientifico.	5		
			Insufficiente = Soluzioni di nessuna innovatività e rilevanza scientifica.	0		
			C2.2 - Innovatività e rilevanza tecnico-scientifica delle metodologie adottate.	Alta = Metodologie innovative, descritte in maniera esaustiva e dettagliata.	5	All.4 - Sez.2 Parte C
				Media = Metodologie avanzate, descritte in maniera esaustiva.	2,5	
				Sufficiente = Metodologie evolutive, descritte in maniera chiara.	1,5	
				Insufficiente = Metodologie non definite e/o di nessuna innovatività e rilevanza scientifica.	0	
C3	Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di economicità della proposta, di	C3.1 - Sostenibilità e congruenza del piano finanziario.	Alta = Argomenti esaustivamente descritti in maniera dettagliata, Piano dei Costi del tutto congruente.	5	All.4 - Sez.1	
			Media = Argomenti ben descritti, Piano dei Costi quasi del tutto congruente.	2,5	All.4 - Sez.2 Parte D	

Cod.	Criterio	Elementi di valutazione (sub-criteri)	Valutazione	Punti	Documento di riferimento	
	sostenibilità finanziaria e congruenza tecnica ed economica. Minimo 3 punti - Massimo 10 punti		Sufficiente = Descrizione degli argomenti non dettagliata, Piano dei Costi parzialmente congruente.	1,5		
			Insufficiente = Manca la descrizione di una o più funzioni o Piano dei Costi del tutto incongruente.	0		
		C3.2 - Funzioni, attività e risorse correttamente bilanciate.	Alta = Funzioni, attività e risorse correttamente bilanciate in maniera ottimale.	5		All.4 - Sez.2 Parte B
			Media = Funzioni, attività e risorse bilanciate in maniera soddisfacente.	2,5		All.4 – Sez.2 Parte C
			Sufficiente = Funzioni, attività e risorse parzialmente bilanciate.	1,5		
			Insufficiente = Funzioni, attività e risorse non bilanciate.	0		
C4	Qualità e coerenza progettuale (adeguatezza dei partner di progetto e del modello organizzativo, considerando la partecipazione di università e/o centri di ricerca). Minimo 3 punti - Massimo 10 punti	C4.1 - Completezza della documentazione del modello organizzativo, delle risorse e delle infrastrutture, proprie e dei fornitori, adeguati alla realizzazione delle attività.	Alta = Completa documentazione del modello organizzativo, delle risorse e delle infrastrutture, proprie e dei fornitori, adeguato alla realizzazione delle attività.	5	All.4 - Sez.2 Parte C-par. 2.4	
			Media = Dettagliata documentazione del modello organizzativo, delle risorse e delle infrastrutture, proprie e dei fornitori, sufficientemente adeguato alla realizzazione delle attività.	2,5		
			Sufficiente = Modello organizzativo definito con accettabile chiarezza, descritto non in dettaglio, sufficientemente adeguato alla realizzazione delle attività.	1,5		
			Assente = Manca del tutto evidenza della adeguatezza del modello organizzativo.	0		
		C4.2 - Complementarità tecnica e funzionale tra i componenti del gruppo di lavoro.	Alta = Ottimale complementarità tecnica e funzionale tra i componenti del gruppo di lavoro.	5	All.4 - Sez.1 All.4 - Sez.2	
			Media = Buona complementarità tecnica e funzionale tra i componenti del gruppo di lavoro.	2,5		
			Sufficiente = Complementarità tecnica e funzionale tra i componenti del gruppo di lavoro, non descritta in dettaglio, sufficientemente adeguata alla realizzazione delle attività.	1,5		
			Assente = Manca del tutto evidenza della complementarità tra i componenti del gruppo di lavoro, insufficiente per la fase realizzativa del progetto.	0		

2. Per l'**ammissione a finanziamento**, i progetti devono conseguire per ciascun sub-criterio almeno il punteggio minimo associato al giudizio "**Sufficiente**", e quindi un **punteggio complessivo minimo di 19 punti** su quello massimo di 50 punti, come rappresentato nella precedente tabella.

Art. 15 - Modalità di erogazione del contributo

1. La Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico - Sezione Ricerca e Relazioni internazionali corrisponderà il contributo a ciascun partner del Raggruppamento beneficiario, separatamente per la parte di propria competenza, in quote proporzionali alla propria partecipazione alle spese del progetto ammesso a beneficio, nella composizione tra le seguenti alternative a scelta del beneficiario:
 - a. erogazione di una quota **in relazione allo stato di avanzamento della spesa sostenuta (SAL)**, su presentazione di idonea documentazione di cui all'articolo 17 e parametrata ad un livello di spesa minima pari al **50%** del totale di quella ammessa in concessione;
 - b. erogazione di una **prima quota a titolo di anticipazione** pari ad un importo non superiore al **40%** del contributo ammesso in concessione, a seguito di espressa richiesta del beneficiario e con contestuale presentazione, secondo lo schema fornito dalla Regione Puglia, di **fideiussione bancaria o polizza assicurativa** irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore della Regione Puglia per un importo pari alla quota del contributo richiesto, maggiorato delle clausole di rivalutazione, da banche e istituti di credito iscritti all'albo delle banche presso la Banca d'Italia, da società di assicurazioni iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS, o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993, e ss.mm.ii. La Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di servizi, le imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia. Gli Organismi di Ricerca pubblici non sono tenuti alla presentazione di garanzia fidejussoria;
 - c. erogazione di una **seconda quota a titolo di anticipazione**, nella misura massima del **40%** del contributo ammesso in concessione: può essere richiesta **esclusivamente al raggiungimento della spesa prevista necessaria per l'erogazione della quota di contributo a SAL**, di cui alla precedente lettera a., con contestuale presentazione, secondo lo schema fornito dalla Regione Puglia, di **fideiussione bancaria o polizza assicurativa**, come previsto al precedente punto b.;
 - d. erogazione del contributo concesso ed eventualmente rideterminato, al netto delle erogazioni qualora già corrisposte, a titolo di **saldo del contributo stesso**, ad ultimazione dell'intervento ed a seguito di presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale, secondo gli appositi schemi definiti e messi a disposizione dalla Regione, così come disposto al successivo comma 6.
2. In caso di Consorzio, il contributo sarà erogato interamente al consorzio stesso; quest'ultimo dovrà poi versare ai soggetti beneficiari aderenti al consorzio la parte spettante del contributo regionale, in base alla quota di partecipazione alle spese sostenute per la realizzazione del progetto stesso.
3. L'erogazione delle quote di contributo aiuti del presente Avviso è inoltre subordinata:
 - a. alla verifica, tramite il Registro nazionale degli Aiuti di Stato, che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (fatta eccezione per gli Organismi di Ricerca pubblici);
 - b. alla comunicazione dell'**apertura dell'unità operativa sul territorio della regione Puglia, sede delle attività di progetto, comprovata da registrazione presso la Camera di Commercio competente**, qualora all'atto della presentazione della domanda il beneficiario non abbia la sede legale o un'unità operativa ivi ubicata.
4. **Entro 60 (sessanta) giorni** dalla richiesta di erogazione della quota di contributo di cui al precedente comma 1 sub a. e sub c. (SAL e/o seconda quota a titolo di anticipazione), l'Organismo Intermedio trasmetterà una relazione istruttoria a Regione Puglia - Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali. Detto termine si intenderà interrotto dalla eventuale richiesta formale di chiarimenti e/o di integrazione

documentale da parte dell'Organismo Intermedio al beneficiario, che è tenuto a fornirli entro il termine massimo di **15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente detto periodo, la richiesta di erogazione della quota di contributo sarà comunque valutata in base alla documentazione disponibile. Nei **45 (quarantacinque) giorni** successivi all'acquisizione della relazione istruttoria con esito positivo, la Regione Puglia - Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali adotterà la determinazione dirigenziale di **liquidazione della quota di contributo** a favore del beneficiario richiedente.

5. **Entro 30 (trenta) giorni** dalla richiesta di erogazione della quota di anticipazione di cui al precedente comma 1 sub b. (prima quota a titolo di anticipazione), l'Organismo Intermedio trasmetterà una relazione istruttoria a Regione Puglia - Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali. Detto termine si intenderà interrotto dalla eventuale richiesta formale di chiarimenti e/o di integrazione documentale da parte dell'Organismo Intermedio al beneficiario, che è tenuto a fornirli entro il termine massimo di **15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente detto periodo, la richiesta di erogazione della quota di contributo sarà comunque valutata in base alla documentazione disponibile. Nei successivi **45 (quarantacinque) giorni** adotterà la determinazione dirigenziale di **liquidazione della quota di anticipazione dell'agevolazione** a favore del beneficiario richiedente.
6. **Entro 60 (sessanta) giorni successivi** alla conclusione delle attività progettuali l'impresa capofila deve presentare all'Organismo Intermedio la *Dichiarazione di conclusione del progetto*, corredata dal *Rapporto Tecnico Finale* e dal *Quadro Economico Finale*, comprensivo dell'entità delle spese sostenute da ciascun beneficiario componente del Raggruppamento. Nel medesimo termine ciascun beneficiario dovrà presentare la propria rendicontazione finale completa di tutta la documentazione di spesa, secondo le modalità definite al successivo articolo 17. L'attività istruttoria dell'Organismo Intermedio deve essere conclusa entro i successivi **90 (novanta) giorni**. Detto termine si intenderà interrotto dalla eventuale richiesta formale di chiarimenti e/o di integrazione documentale da parte dell'Organismo Intermedio al beneficiario e/o alla capofila, che sono tenuti a fornirli entro il termine massimo di **15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta. **Trascorso inutilmente detto periodo, l'Organismo Intermedio valuterà la documentazione disponibile per ciascun partner.**
7. Al termine dell'attività istruttoria di cui al comma precedente, l'Organismo Intermedio rilascerà alla Regione Puglia - Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali la relazione istruttoria con il quadro economico definitivo di progetto e l'entità del contributo ammesso in via definitiva per ciascun partner del Raggruppamento, nonché con l'indicazione del saldo del contributo definitivo eventualmente da erogare, di cui al precedente comma 1 sub d. (**saldo**) o del contributo già erogato da recuperare anche parzialmente in caso di revoca. Entro **45 (quarantacinque) giorni** dall'acquisizione della relazione istruttoria, la Regione Puglia - Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali adotterà gli atti dirigenziali per la presa d'atto del quadro economico definitivo di progetto e del contributo ammesso in via definitiva per ciascun partner del Raggruppamento, e nei successivi **30 (trenta) giorni** adotterà l'atto dirigenziale per l'erogazione del saldo del contributo definitivo eventualmente da erogare.

Art. 16 - Modifiche e variazioni

1. Il progetto ammesso alle agevolazioni non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi, pena la revoca del contributo.
2. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività, o comunque riguardanti i soggetti beneficiari, le variazioni dei soggetti fornitori di beni e servizi e quelle del Piano dei Costi approvato, devono essere comunicate in modo tempestivo all'Organismo Intermedio che procederà, nel termine di **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della comunicazione di variazione, alle opportune verifiche e valutazioni, comunicandone l'esito al soggetto beneficiario e alla Regione Puglia – Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali.
3. Non è ammessa la sostituzione di un partner del Raggruppamento con altra impresa/ente, non aderente al Raggruppamento in sede di presentazione della candidatura.
4. Sono considerate ammissibili le variazioni di spesa nel **limite massimo del 20%** (venti per cento) **delle spese totali valutate ammissibili per ciascun partner di progetto beneficiario del contributo**, rispettando comunque i criteri minimi di ammissibilità previsti dall'Avviso e quanto previsto nel precedente comma 2; le variazioni di spesa saranno comunque soggette a valutazione da parte dell'Organismo Intermedio

riguardo la congruenza tecnica ed economica rispetto al Piano di Attuazione del progetto presentato in fase di accettazione del contributo.

5. Nel caso in cui **uno o più dei soggetti** aderenti al Raggruppamento venga meno, è possibile ridistribuire gli investimenti previsti tra gli altri soggetti del Raggruppamento nei limiti del **30%** (trenta per cento) **massimo delle spese totali valutate ammissibili a finanziamento**, rispettando comunque i criteri minimi di ammissibilità previsti dall'Avviso e quanto previsto nel precedente comma 2; il soggetto capofila sottoporrà a valutazione dell'Organismo Intermedio la variazione di ripartizione delle spese/attività conseguente alla nuova composizione del Raggruppamento.
6. Qualsiasi variazione potrà garantire il mantenimento del contributo solo dopo l'approvazione dell'Organismo Intermedio.

Art. 17 - Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da **atti giuridicamente vincolanti** (contratti, ordini contro firmati, lettere d'incarico, ecc.) **con data successiva alla data di avvio del progetto**, intestati al soggetto beneficiario da cui risulti chiaramente il **CUP** assegnato al progetto, l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
2. **Modalità di pagamento:** sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dai soggetti del Raggruppamento tramite bonifico bancario o postale, assegno bancario non trasferibile o circolare, RI.BA., carta di credito aziendale. Non sono ammesse altre forme di pagamento.
3. **Modalità di quietanza:** le modalità di quietanza consistono nel bonifico bancario/postale con relativo estratto-conto, nella copia dell'assegno con relativo estratto conto di avvenuto incasso, nell'estratto conto della carta di credito con relativo estratto conto bancario/postale di addebito.
4. Entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, la capofila del Raggruppamento beneficiario dovrà comunicare, tramite PEC, l'accettazione del beneficio e l'avvenuto inizio delle attività, allegando la documentazione di avvio attività su apposita modulistica predisposta, pena la revoca del beneficio.
5. Il partner del Raggruppamento beneficiario che intende avvalersi della modalità di erogazione del contributo **su SAL**, disciplinato al precedente articolo 15, comma 1 sub a., dovrà presentare contestualmente alla richiesta uno **stato d'avanzamento tecnico e finanziario (SAL Intermedio)** di spesa ammissibile, pari ad almeno il **50% (cinquanta per cento) del totale** della spesa ammessa in concessione, utilizzando l'apposita modulistica predisposta. La presente disposizione si applica altresì alla richiesta di erogazione della **seconda anticipazione** disciplinato al precedente articolo 15, comma 1 sub c.
6. Entro il termine di **14 (quattordici) mesi** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, il soggetto capofila dovrà trasmettere all'Organismo Intermedio per conto del Raggruppamento, pena la revoca del beneficio, un **Rapporto Tecnico Intermedio** ed il **Quadro Economico Intermedio** rappresentante l'entità delle spese progettuali sostenute nel corso dei primi 12 mesi da ciascun componente del Raggruppamento, utilizzando l'apposita modulistica predisposta.
7. Entro e non oltre **60 (sessanta) giorni** dalla data di conclusione del progetto la capofila del Raggruppamento beneficiario dovrà trasmettere all'Organismo Intermedio, pena la revoca del beneficio, la **Dichiarazione di conclusione del progetto**, corredata dal **Rapporto Tecnico Finale** (costituito da una dettagliata relazione tecnica, redatta secondo apposito schema, sottoscritta dal legale rappresentante della capofila del Raggruppamento, che illustri gli obiettivi e i risultati conseguiti) e dal **Quadro Economico Finale**, rappresentante l'entità delle spese sostenute da ciascun componente del Raggruppamento.
8. Entro lo stesso termine ciascun componente del Raggruppamento, compresa la capofila, dovrà presentare la **rendicontazione finanziaria** in cui dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento. La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta.

9. La documentazione richiesta per la Rendicontazione finanziaria sarà costituita da:

- a. **Dichiarazioni sostitutive**, a firma dei legali rappresentanti di tutti soggetti del Raggruppamento partecipanti al progetto e beneficiari del contributo regionale, contenenti i rendiconti analitici dei costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento in relazione a ciascuna voce di spesa, e attestanti che:
- il soggetto mantiene i requisiti e rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso;
 - il soggetto è attivo e non sottoposto a liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. n. 14/2019, così come modificato ai sensi del d.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
 - il soggetto si trova nella situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;
 - sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
 - per la realizzazione dell'intervento sono state sostenute le spese dettagliate nel medesimo rendiconto analitico, che comprende l'elenco delle buste-paga e delle fatture pagate con l'indicazione, per ogni fattura, del numero e della data di emissione, della descrizione della spesa, della ragione sociale del fornitore, dell'importo IVA esclusa, dell'importo imputato al progetto, della data e della modalità di pagamento da parte del beneficiario;
 - le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso ad agevolazione;
 - la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dall'Avviso;
 - i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati;
 - non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
 - non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
 - i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
 - (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
 - il soggetto si impegna a:
 - restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti, maggiorati degli interessi legali e penali previsti ai sensi del presente Avviso;
 - consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione e dell'Organismo Intermedio, o da altri organismi pubblici o soggetti intermediari, nei cinque (5) anni successivi alla conclusione dell'investimento;
 - fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione e dall'Organismo Intermedio per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione del progetto cofinanziato.
- La firma apposta sulle dichiarazioni sostitutive deve essere digitale.
- b. **Copia semplice dei contratti** stipulati con i fornitori di beni, di servizi e di consulenza.
- c. **Copia semplice delle fatture** o di altri documenti contabili fiscalmente validi elencati nei rendiconti analitici “debitamente quietanzati”, **che devono riportare il codice CUP assegnato al progetto**;
- d. Per ogni fornitura di ricerca a contratto o di consulenza esterna, dovrà essere inoltre allegata apposita **relazione tecnica**, predisposta dallo stesso soggetto fornitore, indicante obiettivi, modalità, contenuto delle attività e risultati raggiunti.

- e. **In caso di consorzi**, le fatture devono essere emesse a carico del consorzio o dei soggetti beneficiari aderenti al consorzio e partecipanti al progetto in qualità di beneficiari del contributo.
 - f. Ultima busta-paga dei dipendenti le cui spese sono state rendicontate;
 - g. Stralcio dell'**estratto conto**, bancario o postale, con evidenziati gli addebiti dei pagamenti effettuati e rendicontati.
10. Tutti i **giustificativi** comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere **disponibili per le attività di verifica e controllo**.
11. **Non sono ammessi:**
- a) la "fatturazione incrociata" tra le imprese aderenti all'A.T.S., o tra il consorzio/rete e le imprese aderenti allo stesso, o tra le imprese aderenti allo stesso consorzio/rete;
 - b) i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
 - c) le fatture e i documenti contabili non riportanti il CUP di progetto;
 - d) la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte dei titolari/soci e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese/consorzi beneficiari del contributo;
 - e) la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese/consorzi beneficiari del contributo;
 - f) la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze alle imprese/consorzi beneficiari del contributo da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
 - g) qualsiasi forma di auto fatturazione;
 - h) la fornitura di beni e servizi effettuata da soggetti diversi da quelli indicati nel progetto o nelle successive modifiche autorizzate in corso d'opera.
12. A conclusione delle attività progettuali e delle verifiche istruttorie, il **contributo** sarà rideterminato in base alla spesa effettivamente sostenuta e dettagliata con la rendicontazione finanziaria e valutata ammissibile. Conseguentemente, qualora la spesa complessiva effettivamente sostenuta/documentata e ritenuta ammissibile dovesse risultare inferiore alla spesa ammessa a contributo in fase di concessione, si procederà a una proporzionale riduzione dell'ammontare del contributo da erogare, nel rispetto dell'intensità di aiuto riconosciuta nell'atto di concessione. Una spesa complessiva sostenuta, pur ritenuta ammissibile, superiore all'importo massimo ammesso in concessione, non comporterà aumento del contributo da erogare.

Art. 18 - Principali obblighi e impegni del beneficiario

1. I soggetti beneficiari sono obbligati al rispetto dei seguenti obblighi:
- a) rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Regione Puglia e dall'Organismo Intermedio;
 - b) mantenere i requisiti di ammissibilità specificati agli articoli 5 e 6 del presente Avviso, sino alla data dell'ultima erogazione del contributo da parte di Regione Puglia (fatta eccezione per il requisito dimensionale delle imprese, per i requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria di cui all'articolo 8, e per il concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, eventualmente intervenuto successivamente all'adozione dell'atto di concessione dell'agevolazione);
 - c) accettare il provvedimento di concessione con tutte le condizioni previste;

- d) avviare il progetto in data successiva a quello di presentazione della domanda e, comunque, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del presente Avviso
- e) comunicare, al momento della richiesta della prima erogazione del contributo, l'apertura della sede legale o unità operativa in Puglia per i richiedenti che non ne dispongano all'atto della presentazione della domanda;
- f) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al procedimento;
- g) conservare la marca da bollo in originale o i riferimenti ottenuti del sistema PagoPA, utilizzati per la presentazione della domanda di finanziamento;
- h) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda di sostegno presentata e in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi Strutturali;
- i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni così come disposto dall'articolo 16, comma 2 del presente Avviso;
- j) curare la conservazione di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile dell'intervento, separata o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali; detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone e agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario, ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento (UE) n.2021/1060;
- k) realizzare l'intervento entro i termini previsti ai sensi dell'articolo 11 del presente Avviso;
- l) rispettare la tempistica e le procedure per la rendicontazione ai sensi dell'articolo 17 del presente Avviso;
- m) rispettare gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo regionale e connessi alle procedure di monitoraggio;
- n) rispettare la normativa in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative in materia di pari opportunità uomo donna e non discriminazione, nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- o) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare (L.R. n.28/2006);
- p) rispettare le norme in materia di divieto del doppio finanziamento e di cumulo, di cui al successivo articolo 20 del presente Avviso;
- q) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e visibilità come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 (Allegato IX) in conformità all'articolo 50, e della vigente normativa nazionale e regionale in materia di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi;
- r) accettare la pubblicazione dei dati nell'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi ai sensi dell'articolo 49 paragrafi 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- s) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
- t) in relazione al rispetto del principio del DNSH, l'impresa capofila del raggruppamento dovrà compilare compiutamente la relativa Dichiarazione sostitutiva (**Allegato 8**).

Art. 19 - Monitoraggio e Controllo

1. È facoltà della Regione Puglia e dell'Organismo Intermedio richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti, sia in fase di valutazione che per tutta la durata delle attività previste dal progetto e

successivamente, fino a 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento al beneficiario, ai sensi dell’articolo 82 del Regolamento (UE) n.2021/1060 (Disponibilità dei documenti).

2. La Regione Puglia, attraverso l’Organismo Intermedio o altri soggetti, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, ai fini del monitoraggio dell’intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
3. I controlli potranno essere effettuati, oltre che dalla Regione Puglia e da soggetti da questa delegati o incaricati, anche da funzionari dello Stato italiano e dell’Unione Europea.
4. All’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) è affidata, ai sensi della L.R n. 4/2018, la funzione di effettuare analisi e valutazione di contesto, sviluppo di studi e ricerche per la definizione di politiche innovative e la valutazione e monitoraggio dei piani e dei programmi di sviluppo e innovazione finanziati dalla Regione. L’elaborazione dei dati finalizzati a quest’attività si baserà sulle informazioni fornite con la compilazione della scheda in **Allegato n. 5**.
5. Tutti i beneficiari del Raggruppamento hanno l’obbligo di rendersi disponibili, fino a 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento al beneficiario, ai sensi dell’articolo 82 del Regolamento (UE) n.2021/1060, a qualsivoglia richiesta di controlli, informazioni, dati, documenti, attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni o servizi.

Art. 20 - Divieto di doppio finanziamento e possibilità di cumulo di contributi

1. In coerenza con quanto disposto dall’articolo 8 “Cumulo” del GBER, al fine di verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto concedibili, si tiene conto dell’importo totale degli aiuti di Stato a favore dell’attività, del progetto o dell’impresa sovvenzionati.
2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al GBER ed alla Carta degli Aiuti 2021 2027 ove pertinente.
3. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del GBER non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dalle regole comunitarie.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili.
5. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata dal GBER o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
6. È consentito il concorso con misure agevolative aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato, in misura non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.
7. Nel caso sia superata l’intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.

Art. 21 – Rinuncia, decadenza dal beneficio di concessione, revoca e rideterminazione delle agevolazioni erogate

1. I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione, a mezzo PEC, all’Organismo Intermedio e alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali.

2. Costituiscono cause di decadenza dall’ammissibilità al contributo richiesto:
 - i. il rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - ii. il venir meno anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti agli articoli 5 e 6 (fatta eccezione per il requisito dimensionale delle imprese, per i requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria di cui all’articolo 8, e per il concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, eventualmente intervenuto successivamente all’adozione dell’atto di concessione dell’agevolazione);
3. Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all’investimento e al beneficiario per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. l’accettazione del beneficio e la comunicazione dell’avvenuto inizio delle attività non siano state trasmesse nei termini stabiliti dall’articolo 17 comma 4;
 - b. non siano mantenuti i requisiti di ammissibilità previsti negli articoli 5 e 6 del presente Avviso (fatta eccezione per il requisito dimensionale delle imprese, per i requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria di cui all’articolo 8, e per il concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, eventualmente intervenuto successivamente all’adozione dell’atto di concessione dell’agevolazione), per la durata di svolgimento delle attività previste dal progetto e fino alla data di erogazione finale del contributo concesso e riconosciuto in via definitiva, o qualora in fase di controllo si evinca che non erano posseduti al momento di presentazione della domanda;
 - c. non siano stati rispettati i termini fissati dall’articolo 12, comma 8, per la costituzione e formalizzazione del Raggruppamento e per la trasmissione del relativo atto costitutivo sottoscritto con firme autenticate di tutti i partner del Raggruppamento;
 - d. i beneficiari non abbiano comunicato al momento della richiesta del primo pagamento l’apertura della sede sul territorio regionale, qualora non ne dispongano all’atto della presentazione della domanda;
 - e. per le attività ammesse a contributo siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE – disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, e tale circostanza venga rilevata dalla Regione Puglia, dall’Organismo Intermedio e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il soggetto beneficiario ne abbia dato precedente comunicazione;
 - f. qualora senza l’approvazione dell’Organismo Intermedio, nel corso dell’attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
 - g. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - h. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
 - i. non sia rispettato l’obbligo di conservare e rendere disponibili per ogni azione di verifica e controllo la documentazione relativa all’operazione finanziata per il periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento al beneficiario, ai sensi dell’articolo 82 del Regolamento (UE) n.2021/1060;
 - j. il progetto ammesso a finanziamento risulti modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi;
 - k. il Rapporto Tecnico Intermedio ed il Quadro Economico Intermedio del Progetto non sia trasmesso dalla capofila del Raggruppamento entro i termini fissati dall’articolo 17 comma 6;
 - l. la Dichiarazione di conclusione del progetto, il Rapporto Tecnico Finale ed il Quadro Economico Finale, non siano trasmessi dalla capofila del Raggruppamento entro i termini fissati dall’articolo 17 comma 7;
 - m. il progetto ammesso a finanziamento non venga ultimato entro i termini previsti dall’Avviso, fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse ai sensi dell’articolo 11 comma 3.
4. Soggetti Beneficiari che non accettano di essere inclusi nell’elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi ai sensi dell’articolo 49 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nel

- quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse saranno considerati rinunziatari dell'agevolazione, che pertanto verrà revocata.
5. Le agevolazioni sono revocate parzialmente al soggetto beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sotto elencate:
 - a) qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale prevista, come definite nell'articolo 10 (Intensità d'Aiuto);
 - b) qualora sopravvenga l'accertamento successivo, da parte di autorità competenti esterne, dell'inammissibilità di spese già sostenute e verificate dalla Regione o dall'Organismo intermedio; in tale circostanza sarà effettuata la rideterminazione del contributo attualizzato relativo all'importo dichiarato inammissibile e oggetto di rettifica.
 6. Qualora sia disposta la revoca parziale dell'agevolazione, il contributo sarà ridotto nell'ammontare della revoca effettuata, con conseguente riduzione dell'importo da erogare, ovvero con obbligo di immediata restituzione del contributo corrispondente qualora sia stato già erogato.
 7. In caso di revoca totale o parziale del contributo si darà luogo al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali, maturati nel periodo intercorrente tra la data dell'ordinativo di pagamento del contributo e quella di restituzione. Nei soli casi previsti dall'articolo 9, comma 4, del D. Lgs. n.123/1998, agli interessi legali, calcolati sulla base del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, potrà essere applicata una maggiorazione di 5 punti percentuali. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

Art. 22 - Informazione e Pubblicità

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, il presente Avviso verrà diffuso sui canali digitali mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali istituzionali della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi di informazione e visibilità previsti nel Regolamento (UE) n. 2021/1060 (articolo 50) e in particolare nell'allegato IX “Comunicazione e visibilità — Articoli 47, 49 e 50”.
3. I soggetti beneficiari dovranno:
 - a. apporre nella documentazione e nei risultati scaturenti dalle attività svolte, inclusi attrezzature e strumentazioni, nonché nei materiali di comunicazione e promozione la dicitura “**PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 (fondo FESR) – Azione 1.5 Interventi per il rafforzamento del sistema innovativo regionale e sostegno alla collaborazione tra imprese e strutture di ricerca**” - Avviso “Reti”, e riprodurre gli emblemi dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Puglia.
 - b. dare visibilità al cofinanziamento pubblico del progetto con una targa da affiggere in luoghi accessibili al pubblico, riportante la dicitura e gli emblemi di cui alla precedente lettera a.
4. L'**Allegato 7** al presente Avviso (Istruzioni sulle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario ai sensi del Regolamento UE n. 1060/2021) fornisce le informazioni e le indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi, di riconoscibilità del PR Puglia FESR – FSE 2021–2027, con esplicito riferimento al Fondo strutturale.

Art. 23 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR, D.Lgs. n. 101/2018), la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nell'istanza di finanziamento e nei relativi allegati, incluse le informazioni su tutti gli eventuali titolari effettivi quali definiti all'art. 3 punto 6) della Direttiva (UE) n. 2015/849 in conformità alle vigenti disposizioni normative nazionali ed europee in materia, saranno utilizzati per le finalità connesse alla

gestione della presente procedura, nel caso di ammissione a finanziamento per le attività connesse e correlate alla corretta attuazione del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027, e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati, quindi, è necessario ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento individuato al comma successivo, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nell'attuazione, gestione, monitoraggio dell'avviso finanziato a valere PR Puglia 2021-2027, e conseguentemente non sussiste alcun obbligo ad acquisire il consenso scritto degli interessati. Infine, i dati relativi all'attuazione dell'operazione, così come riportati nel Sistema Informativo di monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.

2. Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale.
3. Il designato del trattamento per i dati inerenti ai procedimenti in carico alla Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali è il Dirigente pro tempore della Sezione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 6(1), lettera c), del GDPR, il trattamento dei dati in questione è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, e dunque costituisce presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività.
5. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di InnovaPuglia s.p.a., che interviene in qualità di Responsabile del trattamento nell'espletamento delle funzioni di gestione e controllo delegate alla società in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti alle finalità suddette.
6. Qualora la Regione Puglia debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
7. Tutti i soggetti partecipanti ai progetti ammessi a finanziamento ai sensi del presente Avviso acconsentono alla pubblicazione degli elenchi dei beneficiari sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sui portali internet regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it, ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, ai sensi del Reg(UE) 2021/1060 articolo 49, ed in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia” e dal Decreto Legislativo n. 33/2013.
8. I soggetti beneficiari dell'aiuto inoltre dovranno fornire il proprio consenso all'inserimento dei dati relativi ai progetti nelle comunicazioni ed informazioni ai cittadini attraverso sistemi “open data”.
9. Laddove il soggetto proponente risultasse beneficiario del finanziamento, le informazioni riferite al Soggetto, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sui siti internet www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia”, dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).
10. Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominato con DGR n. 2297/2019, è l'avv. Rossella Caccavo, contattabile inviando una mail all'indirizzo rdp@regione.puglia.it.
11. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o accolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati (rdp@regione.puglia.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
12. I dati saranno resi disponibili nel sistema informativo ARACHNE. La Regione Puglia dispone l'accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali 2021-2027 nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità. Il sistema ARACHNE è

alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari FESR e FSE riferite allo stato di attuazione delle operazioni. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.

13. La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 per il tramite del “Sistema Nazionale di Monitoraggio” gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE. I dati disponibili nel sistema ARACHNE saranno trattati dalla Regione Puglia esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di Beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia nella eventuale fase di attuazione dell’operazione. Il processo e lo scopo dell’analisi dei dati operato da ARACHNE sono descritti in <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>.

Art. 24 - Norme anticorruzione

Al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - *pantouflage* o *revolving doors*), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione regionale o di società da questa controllate, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

Art. 25 - Forme di Tutela giurisdizionale

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente avviso e per qualsiasi controversia legata all’attuazione dello stesso, si elegge quale Foro competente esclusivamente quello di Bari.

Art. 26 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è:
dott.ssa Silvia Visciano
Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico - Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali - Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari
2. Per informazioni e chiarimenti concernenti il presente Avviso consultare il portale www.sistema.puglia.it alla sezione “Reti - Richiedi Info su Bando”.

Art. 27 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Ricerca e relazioni internazionali
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari.
PEC: servizio.ricercainnovazione.regione@pec.rupar.puglia.it
Sito internet: www.regione.puglia.it

Si fa presente che tutte le comunicazioni e/o informazioni di carattere generale pubblicate sul sito istituzionale nella pagina dedicata all'Avviso si considerano valide per tutti i destinatari interessati ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Analogamente, tutte le comunicazioni presenti nell'area di lavoro dedicata ad ogni istanza (c.d. cruscotto imprese) ed alle quali sono associate notifiche di cortesia automaticamente inviate dal portale sistema.puglia.it sul domicilio digitale speciale indicato nell'istanza o modificato successivamente da parte del richiedente mediante le funzioni del portale, si considerano valide per il destinatario interessato ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

È onere del richiedente, pertanto, indicare correttamente la PEC nell'istanza e verificare costantemente che sia attiva e funzionante, al fine di ricevere le PEC di cortesia.